

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a (D. Lgs. 104/2010) disposta dalla Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con Ordinanza n. 03927/2026 del 16/07/2026 in relazione al giudizio ivi pendente RG 06715/2026 proposto dalla sig.ra Amalia Muscarà e avente ad oggetto l'annullamento, previa istanza cautelare, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025 nella parte in cui ha introdotto la possibilità di recuperare un eventuale voto precedentemente rifiutato al primo appello, senza prevedere la remissione in termini per gli studenti che, nello stesso semestre, non hanno potuto beneficiare di tale opportunità, nonché delle graduatorie nazionali di accesso alla facoltà di Medicina dell'8 gennaio 2026 e del 21 gennaio 2026.

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma - Sezione Terza.

Numero di Registro Generale del ricorso: Ricorso n. 06715/2026 REG.RIC.

Parte Ricorrente: Amalia Muscarà

Amministrazione Intimata: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)

Controinteressati: tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

Ordinanza di autorizzazione: n 03927/2026 REG.PROV.CAU del 16/07/2026

Avvertenza: Il presente avviso è pubblicato in esecuzione della suddetta ordinanza giudiziale ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

Oggetto del ricorso: Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del D.M. 1115 del 2025, e delle relative graduatorie, nella parte in cui ha introdotto la possibilità di recuperare un eventuale voto precedentemente rifiutato al primo appello, senza prevedere la remissione in termini per gli studenti che, nello stesso semestre, non hanno potuto beneficiare di tale opportunità, alla condanna dell'Amministrazione resistente a riesaminare la posizione della ricorrente ai fini della sua utile collocazione nelle graduatorie di merito nazionali, nonché ad adottare ogni misura necessaria a reintegrarla nella possibilità di partecipare alla facoltà di Medicina.

Di seguito i **vizi-motivi del ricorso**:

I. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 418 del 30.05.2025 nonché in parte qua dei successivi D.M. citati in epigrafe e degli art. 3 e 97 Cost.

Il D.M. 1115/2025 ha introdotto disposizioni favorevoli rivolte solo a coloro che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto degli insegnamenti di cui all'art. 4 del DM 418/2025 ma che, in occasione del primo appello, hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento a uno o più degli esami stessi. In modo illogico e irrazionale solo a tali studenti è stato consentito, in caso di mancato conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), di accettare il punteggio conseguito nel primo appello.

La disciplina favorevole non è quindi risultata applicabile alla ricorrente - che oramai aveva accettato il voto sufficiente, seppur basso, del primo appello, senza dunque poter ripetere l'esame nella speranza di migliorare il voto - determinando una illogica, irrazionale e indebita disparità di trattamento rispetto agli altri studenti, che, pur trovandosi in una situazione sostanzialmente analoga, avevano invece rifiutato il voto al primo appello.

II. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. Violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e *par condicio*.

L'Amministrazione, nell'introdurre il nuovo D.M. 1115 del 2025 con le significative modifiche messe in evidenza, avrebbe dovuto estendere l'applicazione della disciplina di favore a tutti i candidati della sessione in corso per non violare elementari principi di *par condicio* tra coloro che avevano fatto incolpevolmente affidamento sul D.M. poi modificato in senso favorevole solo per alcuni, anziché per tutti, in relazione alla possibilità di "congelare" voti precedentemente ottenuti. L'Amministrazione ha, invece, optato per una soluzione del tutto ingiustificata, estendendo il beneficio previsto dal citato D.M. solo ad una parte dei candidati della sessione in corso, escludendo chi, come la ricorrente, aveva in buona fede accettato il voto del primo appello, determinando una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento.

Il TAR Lazio, Sezione Terza con ordinanza n. 03927/2026 del 16.7.2026 ha disposto:

“Ritenuto opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale avversata, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3 – il testo integrale del ricorso;*
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;*
- 5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento".

Il ricorso sopraindicato, a seguito dell'Ordinanza n. 03927/2026 del Tar sopra meglio specificata è notificato col presente atto per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale.

I controinteressati, all'occorrenza, possono costituirsi in giudizio con le modalità e termini di legge, tenendo presente che il giudizio è pendente presso il Tar del Lazio, Sezione Terza, RG 06715/2026.

Documentazione allegata alla pubblicazione:

In esecuzione dell'ordinanza n. 03927/2026, vengono pubblicati integralmente:

-il testo del ricorso;

-l'ordinanza di autorizzazione del 16/07/2026;

-l'elenco nominativo dei controinteressati risultanti dalle graduatorie nazionali.

Con osservanza.

Roma, data di notifica

Avv. Antonino Galletti